

LA RICERCA. Il 61% delle piccole imprese lavora con l'estero

Quei nani-titani che fanno grande la chimica

L'industria chimica? Non è fatta solo di colossi, anzi. È un reticolo di piccole imprese che tiene alto nel mondo il vessillo del «made in Italy», realizza nel suo complesso fatturati importanti e perde meno occupati della grande industria. La Federchimica (che questa mattina a Milano presenta un'inchiesta sul settore) ora rilancia e prepara, assieme all'Ice, un piano per sviluppare ancora di più il processo di internazionalizzazione di queste imprese.

Le strategie di aggressione ai mercati esteri, dunque, stanno cambiando. Una volta impelleva il problema della rete di vendita. Adesso, con l'espansione dei mercati esteri e la crescita della loro importanza sul fatturato aziendale, ci si accorge che la dimensione - prima un'opportunità di flessibilità - può ora diventare un limite. Se è relativamente facile servire, ad esempio, centinaia di clienti italiani concentrati in un'area specifica (come i mobili della Brianza), diventa un grosso rebus dare l'opportunità assistenza ad una clientela sparsa per l'Europa o magari frantumata in giro per il mondo. E così, accanto al rafforzamento della propria rete di vendita, molte imprese puntano a joint venture o ad accordi di partnership commerciale con produttori stranieri.

Indubbiamente, l'internazionalizzazione delle piccole e medie aziende chimiche italiane è un anche un frutto positivo della svalutazione. La lira debole non ha creato nuovi esportatori, come pure ci si sarebbe atteso, ma ha consolidato le posizioni di quanti già operavano all'estero portandoli alla conquista di nuovi mercati e clienti aggiuntivi. «Questa rafforzata presenza dovuta alla svalutazione - spiega ancora Maglia - è stata importante anche perché ha contribuito a determinare un nuovo approccio ai mercati, cioè per una più concreta internazionalizzazione». Il 45% delle imprese interpellate, infatti, dichiara di aver realizzato negli ultimi 5 anni accordi di cooperazione con altre imprese per superare i vincoli dimensionali ed affrontare i mercati in modo più ampio e con la necessaria attività di assistenza.

Il miracolo-svalutazione
«Certo, la svalutazione ci ha dato una mano per aumentare i volumi



Carofei/Sintesi

ai mercati, cioè per una più concreta internazionalizzazione». Il 45% delle imprese interpellate, infatti, dichiara di aver realizzato negli ultimi 5 anni accordi di cooperazione con altre imprese per superare i vincoli dimensionali ed affrontare i mercati in modo più ampio e con la necessaria attività di assistenza.

Il miracolo-svalutazione
«Certo, la svalutazione ci ha dato una mano per aumentare i volumi

Però, se non avessimo cominciato già dagli anni '70 a darci strutture commerciali e produttive all'estero non saremo certamente riusciti a diventare quello che siamo. Abbiamo la testa in Italia ed esportiamo soprattutto cervello. Mi creda, è un ingrediente chiave», commenta Giorgio Squinzi, presidente della Mapei, leader nella chimica per l'edilizia (ha anche il marchio Vinavil), il 57% del fatturato (290 miliardi) venduto all'estero, quasi metà della produ-

zione fuori dal nostro paese. Come si presenta il futuro dal punto di vista di Squinzi? Un po' più incerto di quel che vorrebbero far apparire le cene di casa Agnelli. «In Italia è difficile ragionare. Non c'è più chiarezza né politica né economica ed il costo degli investimenti è più caro che altrove. E poi, in un settore come il nostro la ricerca è fondamentale. Gli incentivi? Sono pochi e con leggi troppo farraginose. Di fatto, ne usufruiscono solo i grandi».

GILDO CAMPESATO
ROMA. Sorpresa! L'industria chimica non è soltanto quella lanciata da pochi colossi che di solito finiscono, magari in tinte fosche, sulle pagine dei giornali. No, c'è anche un'altra faccia della chimica. È fatta di piccole e medie aziende che non sembrano aver risentito gran che dalla crisi. Anzi, ne hanno approfittato per conquistare nicchie di mercato, spiazzare i concorrenti, affermare i propri prodotti. Piccoli, è vero. Ma messi tutti insieme non sono affatto da disprezzare: rappresentano il 49% degli occupati del settore anche se l'assenza di una dimensione intermedia tra i due poli (di grandi gruppi ce ne sono sostanzialmente tre: Enichem, Montecatini e Snia) rappresenta una delle debolezze storiche del comparto. I piccoli, però, hanno resistito meglio alle

difficoltà del ciclo: tra '81 e '91 la grande industria ha perso il 32% degli occupati; loro appena l'11,6%, confermando addirittura in questi ultimi anni i livelli occupazionali.
A tutto export
Una faccia sconosciuta? Magari da noi, ma non all'estero: una buona metà della produzione italiana prende infatti le vie dei paesi stranieri. E quel deficit commerciale di 10.000 miliardi che è da anni un affezionato quanto scomodo ospite delle statistiche sulla chimica di casa nostra? «Ma guardiamo anche ai 22.000 miliardi di esportazione che il settore mette a segno. Ad esempio siamo leader mondiali nell'export delle materie prime farmaceutiche con l'80% di prodotto avviato

Nella rubrica del 13 settembre 1993 si tentò di trarre un primo bilancio su uno degli aspetti più significativi della normativa di riforma della cassa integrazione guadagni, della mobilità esterna e dei licenziamenti per riduzione di personale (legge 23 luglio 1993, n. 223). In particolare, ci si soffermò sulla procedura di consultazione sindacale prevista nel caso di licenziamento collettivo e sui relativi accordi che, nell'intento del legislatore, ne dovrebbero costituire lo sbocco naturale. Affrontando alcuni dei numerosi e delicati problemi connessi all'applicazione dell'art. 5 della legge, si ebbe pertanto l'occasione di dare notizia dell'ordinanza 26-27/5/1993 con la quale il pretore di Torino aveva sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma, nella parte in cui prevede che un accordo sindacale possa derogare i criteri di legge circa la scelta dei lavoratori da licenziare (carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico-produttive ed organizzative).

È stata da poco pubblicata la sentenza 22-30/6/1994 n. 268 (in Gazzetta Ufficiale del 6/7/1994) con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal pretore di Torino; pertanto appare opportuno ritornare sull'argomento per commentare brevemente una decisione che solo apparentemente pone fine alla complessa problematica connessa con gli accordi sindacali sui licenziamenti.

Di fronte alla analiticità argomentativa dell'ordinanza pretoriale, colpisce la stringatezza e per certi versi la sommarietà della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale. Al di là del certamente apprezzabile tentativo, da qualche anno perseguito con costanza, di rendere più snelle le motivazioni, e quindi più celere il lavoro della Corte, c'è da chiedersi se lo spessore della questione posta dal giudice di merito non richiedesse un grado di approfondimento maggiore.

La posizione della Corte può essere così riassunta. Secondo la Consulta, l'art. 5 della legge 223 non prevede alcun potere sindacale di deroga a norme imperative, posto che i criteri di legge sono soltanto «sussidiari». Gli accordi sindacali che, adattando le normative generali ai concreti processi di ristrutturazione aziendale, prevedono criteri in deroga, non appartengono alla specie dei «contratti normativi», i soli contemplati dall'art. 39 Cost. ed

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori
RUBRICA CURATA DA
Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore;
Bruno Aguilera, avvocato Funzione pubblica Cgil;
Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario;
Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino;
Nirvana Moshi, avvocato Cdl. di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

La Corte Costituzionale e gli accordi sui licenziamenti

ENZO MARTINO
atti a regolare i rapporti di lavoro, bensì costituiscono una diversa specie di contratti, la cui efficacia sul singolo prestatore di lavoro è solo indiretta, esplicandosi attraverso l'atto di recesso del datore di lavoro in quanto vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di scelta concordati in sede sindacale». In quest'ottica, la norma impugnata è compatibile, per la Corte, con le disposizioni costituzionali richiamate dal pretore. Non collide con l'art. 41, in quanto il contratto collettivo non è la causa immediata del recesso,

Se l'inattività è subita

RISPONDE L'AVVOCATO BRUNO AGUILERA
Cara Unità, da oltre 12 anni sono dipendente di ruolo presso l'Amministrazione comunale con il profilo di «animatore». Da circa 2 anni mi trovo in una situazione lavorativa grottesca in quanto, essendo stati eliminati i servizi per i cui attività ero stato assunto, sono utilizzato al 10-20% delle possibilità. E ciò nonostante la mia disponibilità manifestata anche a cambiare profilo. Cosa posso fare per costringere la mia amministrazione a collocarmi d'ufficio in un posto vacante di diverso profilo?
Lettera firmata
Alfonisine (Ravenna)
Nonostante una certa letteratura sulla voglia di lavorare dei pubblici dipendenti, questo caso dimostra come, molto spesso, l'inattività è subita piuttosto che cercata.
Purtroppo, trattandosi di una situazione anomala, non esiste una normativa che tuteli il diritto al lavoro nel senso richiesto dal

pretore che una decisione di segno opposto avrebbe avuto sui numerosi accordi di ristrutturazione aziendale anche di rilevante importanza stipulati in questi ultimi tre anni. Ciononostante, alcune perplessità di ordine giuridico sulla motivazione della sentenza della Consulta vanno comunque manifestate.

Convince poco, in primo luogo, l'interpretazione riduttiva ed unilaterale dell'art. 41 Cost., visto soltanto nell'ottica della tutela della libertà d'impresa (anche se, nell'ordinanza di rimessione, era richiamato solo il primo, ma non anche il secondo comma della disposizione costituzionale). Ma convince poco, soprattutto, la chiave di volta di tutta la motivazione: la distinzione, cioè, tra contratti «normativi» e contratti di un non meglio specificato altro genere, che sarebbero sottratti alle problematiche connesse all'efficacia «erga omnes», ed ai vincoli (soprattutto negativi, vista la sua inattuazione) posti dall'art. 39 della Costituzione.

La distinzione appare più un abile artificio per aggirare il problema, che una classificazione con un solido riscontro normativo. È possibile che gli accordi i quali regolano i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare siano sottratti a quel sistema di controllo pubblico sulla rappresentatività dei sindacati e sulla democrazia nella formazione delle decisioni che è viceversa imposto dall'art. 39 Cost. per la stipula dei contratti collettivi che regolano «erga omnes» gli altri aspetti del rapporto di lavoro? E che cosa succede ai lavoratori non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale, oppure esplicitamente dissenzienti, oppure aderenti ad un sindacato non firmatario di uno di questi accordi? Ed ancora, i licenziati possono, e con che limiti, adire l'autorità giudiziaria nonostante la sussistenza di accordi che, direttamente o «per relazione», li collocano nella lista degli estromessi dall'azienda?

Su questi problemi la Corte non si sforza di offrire alcun percorso interpretativo, ed il richiamo, pur presente, al doppio limite posto alle determinazioni patrizie dai principi di non discriminazione (art. 15 dello Statuto) e di «razionalità e/o ragionevolezza» appare nel primo caso pleonastico e scontato, e nel secondo dai contorni assai incerti (ed in entrambi i casi di problematica applicazione pratica). Pertanto la vicenda non sembra conclusa, e la giurisprudenza di merito inevitabilmente dovrà ancora fare i conti con le questioni sul tappeto.

Riordino: un primo risultato e opposizioni
Pochi mesi prima che compissi 60 anni, il precedente governo, ha portato l'età pensionabile a 61 anni. Non ne feci un dramma, si trattava solo di dodici mesi.
Il 4 luglio di quest'anno con 35 anni di contributi versati al Fondo speciale autofinanziato mi sento dire che dovrò aspettare il 31 dicembre 1994 per usufruire della pensione di anzianità.
Intanto, corre voce che con effetto immediato si vuole portare la pensione di vecchiaia a 65 anni e quella di anzianità a 40 anni.
Una simile decisione sarebbe inaccettabile dal sottoscritto per due motivi:
1) in previsione della prossima quiescenza non sono stato prescelto per fare corsi di aggiornamento per migliorare la professionalità;
2) in occasione di numerosi concorsi interni ho rinunciato a parteciparvi in quanto non avrebbe comportato miglioramenti economici alla pensione (l'Inps non riconosce aumenti di stipendio che cadono negli ultimi due anni di lavoro).
Su questo problema, a parte una debole resistenza del ministro del Lavoro, gli organi di stampa non evidenziano prese di posizione delle forze progressiste, né delle Organizzazioni sindacali unitarie alle quali aderisco da 35 anni.
Francesco Voltono
Castellammare di Stabia (Napoli)
L'opposizione dei progressisti e dei sindacati confederati a eventuali ulteriori modifiche ai trattamenti pensionistici tramite improvvisati decreti-legge, ci sembra che qualche risultato l'abbia già prodotto: il governo, non solo ha dovuto rinunciare ai preannunciati tagli, ma si è impegnato a discutere un progetto complessivo di riordino della previdenza. Inoltre, il governo ha dovuto prendere atto che la «manovra» era troppo sbilanciata verso la riduzione delle spese e

Entro il 30 settembre presentare domanda per la riliquidazione
Riteniamo opportuno rammentare che il giorno 30 settembre prossimo scade il termine per la presentazione della domanda di riliquidazione della buonsuscita per l'inclusione della indennità integrativa speciale, ai sensi della legge n. 87/94. La riliquidazione compete agli ex statali (compresi i ferrovieri e i dipendenti degli uffici locali delle Poste) e agli ex dipendenti da enti parastatali cessati dal servizio successivamente al 30 novembre 1984 e ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonsuscita.

PREVIDENZA
Domande e risposte
RUBRICA CURATA DA:
Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri; Nicola Tisci

La reversibilità sulla base dell'importo in pagamento
In tema di pensione di reversibilità vi sottopongo il seguente caso. Mio padre deceduto in data 27-2-1994, era titolare di pensione di invalidità ordinaria con decorrenza 1957 nonché di assegno di pensione sociale per inabilità al 100% ante 65 anni. Nella vita lavorativa ha cumulato oltre 780 settimane di contributi compreso il servizio militare. Fermo restando che la pensione sociale non è reversibile ai superstiti, la rimanente pensione di invalidità ordinaria (mai tramutata in vecchiaia) ha dato una quota reversibile di lire 75.620 mensili.
Vi chiedo se la base pensionabile è stata aggiornata e se detta quota sia corretta o meno. Mia madre è titolare solo di invalidità ordinaria integrata al minimo di 602.350 lire mensili.
Trattandosi di situazione assai controversa (anche per il patronato al quale ci siamo rivolti) vi ringrazio infinitamente per una cortese risposta.
LA
(Taranto)

Spedizionieri doganali: non basta la soluzione «tampone», occorre la riforma
Nella rubrica del 23 maggio 1994 abbiamo pubblicato la lettera del signor Sellaio Altavilla di Turate (Como), ex spedizioniere doganale, il quale, assieme ad altri duecento colleghi, non percepiva la pensione dall'apposito Fondo di previdenza in seguito alle note vicende relative alla evoluzione della politica comunitaria relativa alle dogane (soppressione delle dogane tra gli Stati dell'Unione europea). Sull'argomento abbiamo ricevuto altre lettere che sollecitavano interventi per una positiva soluzione del problema.
Con l'articolo 3 del decreto legge n. 494/94 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, oltre a un sostanziale adeguamento della contribuzione (il «contributo personale» è elevato - con effetto dal 1° gennaio 1994 - da lire 3.000.000 a lire 3.840.000 e il limite minimo del «contributo globale annuo» è elevato da lire 4.500.000 a lire 6.000.000), è stata data una temporanea soluzione al problema erogando, a favore del Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali, un contributo di lire 12 miliardi.
Anche le vicende di questo Fondo di previdenza devono far riflettere quanti, avendo ora, nel Fondo di previdenza che li riguarda, un rapporto favorevole tra iscritti e pensionati, ne sollecitano la totale autonomia dal sistema generale o, addirittura, la privatizzazione. Una non prevedibile evoluzione economica, finanziaria, sociale, tecnologica, ecc., può determinare sensibili mutamenti del rapporto previdenziale mettendo in forse la pensione per i più giovani: la solidarietà, all'interno di «piccoli numeri», può risultare molto problematica.
Anche la temporanea soluzione per il fondo degli spedizionieri doganali lascia aperta una fondamentale questione: vi sono gestioni con residui attivi, per il solo fatto di avere un rapporto lavoratori attivi/pensionati favorevoli (e non per merito della categoria o dei gestori di fondi) e, ovviamente, li tengono per sé; vi sono gestioni - come l'Inps - che con i contributi per prestazioni pensionistiche devono sopportare una parte dei costi dell'assistenza; ve ne sono altre che, avendo un rapporto attivi/pensionati sfavorevole (spedizionieri doganali; ex dazieri; ferrovieri; ecc.) vengono soccorsi con le entrate fiscali.
Pertanto, quello che urge non sono ulteriori, indiscriminati tagli alle pensioni: ma una vera riforma che realizzi un unico sistema pensionistico (sia pure gestito in modo articolato attraverso un numero limitato di enti)

La reversibilità sulla base dell'importo in pagamento
In tema di pensione di reversibilità vi sottopongo il seguente caso. Mio padre deceduto in data 27-2-1994, era titolare di pensione di invalidità ordinaria con decorrenza 1957 nonché di assegno di pensione sociale per inabilità al 100% ante 65 anni. Nella vita lavorativa ha cumulato oltre 780 settimane di contributi compreso il servizio militare. Fermo restando che la pensione sociale non è reversibile ai superstiti, la rimanente pensione di invalidità ordinaria (mai tramutata in vecchiaia) ha dato una quota reversibile di lire 75.620 mensili.
Vi chiedo se la base pensionabile è stata aggiornata e se detta quota sia corretta o meno. Mia madre è titolare solo di invalidità ordinaria integrata al minimo di 602.350 lire mensili.
Trattandosi di situazione assai controversa (anche per il patronato al quale ci siamo rivolti) vi ringrazio infinitamente per una cortese risposta.
LA
(Taranto)

Sua madre già usufruisce dell'integrazione al trattamento minimo sulla sua pensione di invalidità e quindi non può avere analogo trattamento anche sulla pensione di reversibilità. Tuttavia va ricordato che con la sentenza n. 495/93 la Corte costituzionale ha stabilito che l'importo della pensione di reversibilità va determinato con riferimento all'importo in pagamento della pensione diretta, anche se integrato al trattamento minimo, e non già sull'importo «a calcolo» come opera l'Inps.
Poiché a febbraio 1994 la pensione in pagamento di suo padre doveva essere di lire 602.350, l'importo della pensione di reversibilità, in base alla sentenza n. 495/93

della Corte costituzionale, deve essere di lire 361.410 il mese e non di lire 75.620.
Suggeriamo quindi di rivolgersi a una sede dell'Inca-Cgil della sua città per chiedere l'applicazione della, più volte citata, sentenza n. 495/93.

Spedizionieri doganali: non basta la soluzione «tampone», occorre la riforma
Nella rubrica del 23 maggio 1994 abbiamo pubblicato la lettera del signor Sellaio Altavilla di Turate (Como), ex spedizioniere doganale, il quale, assieme ad altri duecento colleghi, non percepiva la pensione dall'apposito Fondo di previdenza in seguito alle note vicende relative alla evoluzione della politica comunitaria relativa alle dogane (soppressione delle dogane tra gli Stati dell'Unione europea). Sull'argomento abbiamo ricevuto altre lettere che sollecitavano interventi per una positiva soluzione del problema.
Con l'articolo 3 del decreto legge n. 494/94 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, oltre a un sostanziale adeguamento della contribuzione (il «contributo personale» è elevato - con effetto dal 1° gennaio 1994 - da lire 3.000.000 a lire 3.840.000 e il limite minimo del «contributo globale annuo» è elevato da lire 4.500.000 a lire 6.000.000), è stata data una temporanea soluzione al problema erogando, a favore del Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali, un contributo di lire 12 miliardi.
Anche le vicende di questo Fondo di previdenza devono far riflettere quanti, avendo ora, nel Fondo di previdenza che li riguarda, un rapporto favorevole tra iscritti e pensionati, ne sollecitano la totale autonomia dal sistema generale o, addirittura, la privatizzazione. Una non prevedibile evoluzione economica, finanziaria, sociale, tecnologica, ecc., può determinare sensibili mutamenti del rapporto previdenziale mettendo in forse la pensione per i più giovani: la solidarietà, all'interno di «piccoli numeri», può risultare molto problematica.
Anche la temporanea soluzione per il fondo degli spedizionieri doganali lascia aperta una fondamentale questione: vi sono gestioni con residui attivi, per il solo fatto di avere un rapporto lavoratori attivi/pensionati favorevoli (e non per merito della categoria o dei gestori di fondi) e, ovviamente, li tengono per sé; vi sono gestioni - come l'Inps - che con i contributi per prestazioni pensionistiche devono sopportare una parte dei costi dell'assistenza; ve ne sono altre che, avendo un rapporto attivi/pensionati sfavorevole (spedizionieri doganali; ex dazieri; ferrovieri; ecc.) vengono soccorsi con le entrate fiscali.
Pertanto, quello che urge non sono ulteriori, indiscriminati tagli alle pensioni: ma una vera riforma che realizzi un unico sistema pensionistico (sia pure gestito in modo articolato attraverso un numero limitato di enti)